



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 199/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA DUE S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE
ITALIA 84”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,
COMMI 2 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 9 ANNO 2016 N° PROC. 9/2016 DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata - cont. n. 9 Anno 2016 N° proc. 9/2016 - in data 20 giugno 2016 e notificata in pari data

alla società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 84*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 26 aprile 2016 dalle ore 11.00 circa alle ore 12.00 circa e 1 maggio 2016 dalle ore 22.00 circa alle ore 23.00 circa; in particolare, in fascia oraria non consentita, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia e assimilabili, nel corso delle quali alcuni telespettatori hanno telefonato, per ricevere consulti vari (es. concessioni mutuo, rapporti sentimentali, lavoro) sulla base delle loro date di nascita. I conduttori delle televendite stesse ricorrono a espressioni del tipo “*io nei miei consulti regalo una pietra, è un dono che faccio io, la pietra la carico io, io personalmente ritengo di avere un dono, io ho un dono dalla nascita io riesco a parlare direttamente con il mio spirito guida*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 1 luglio 2016, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo che le suddette televendite sono state trasmesse in osservanza alle prescrizioni contenute nel Codice di autoregolamentazione TV e Minori, non traggono in inganno il pubblico e, infine, “*i servizi pubblicizzati sono forme di intrattenimento [...]*” caratterizzate dalla possibilità data ai telespettatori di utilizzare numerazioni telefoniche non a sovrapprezzo.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 31 del 1 agosto 2016, nel confermare “*quanto emerso nella fase istruttoria e i contenuti del verbale di accertamento nonché dell’atto di contestazione*”, ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia non risulta meritevole di accoglimento.

Nel caso di specie, trova applicazione il principio generale del *ne bis in idem*, da intendersi come divieto di giudicare un’impresa per una seconda infrazione, allorché la stessa scaturisca dalla commissione di fatti sostanzialmente identici.

Infatti, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, precedentemente, ha contestato - cont. n. 8 Anno 2016 N° proc. 8/2016 - in data 17 giugno 2016 alla società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 84*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia dal giorno 25 aprile 2016 al giorno 1 maggio 2016

Dalla documentazione versata in atti, pertanto, risulta evidente che sul medesimo servizio di media audiovisivo, “*Canale Italia 84*”, fornito dalla medesima società Canale Italia Due S.r.l., nelle medesime giornate di programmazione televisiva, siano andate in onda televendite, ai sensi dell’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP, sostanzialmente identiche a quelle contestate con atto - cont. n. 8 Anno 2016 N° proc. 8/2016 - in data 17 giugno 2016.

In altri termini, dal raffronto fra gli atti dei due procedimenti sanzionatori avviati dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, è possibile desumere la presenza del requisito dell’identità sostanziale dei fatti posti alla base degli addebiti, assumendo quali parametri di riferimento l’insieme delle medesime circostanze fattuali concrete riconducibili alla condotta posta in essere dalla stessa società nel medesimo periodo temporale.

È indubbio, quindi, che l’avvio del primo procedimento sanzionatorio con atto - cont. n. 8 Anno 2016 N° proc. 8/2016 - in data 17 giugno 2016 non può non aver precluso l’avvio del secondo procedimento sanzionatorio nei confronti della medesima società, in relazione a fatti sostanzialmente identici commessi nelle medesime giornate di programmazione televisiva, laddove quest’ultimo, tra l’altro, sfociò nell’adozione di provvedimento particolarmente afflittivo.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con atto, cont. n. 9 Anno 2016 N° proc. 9/2016, nei confronti della società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 84*”, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, commi 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi